

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1085}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato POLI**

Presentata il 27 ottobre 1972

Modificazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio militare comunque prestato dagli appartenenti alle forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dall'immediato dopoguerra il Parlamento si è giustamente preoccupato, mediante produzione di numerose proposte di legge, di ovviare alla mancata valutazione del servizio militare comunque reso dagli appartenenti alle forze armate che, invero, costituiva poco apprezzamento per la prestazione militare rispetto a tutte le altre prestazioni, ivi compresa quella assolta presso enti, industrie e impieghi privati.

Si giunge così alla legge 30 aprile 1958, n. 470, che peraltro, non tradusse nei suoi reali termini l'istanza il cui spirito restò distorto.

Con la successiva legge 27 giugno 1961, n. 550, finalmente si consentì il godimento del minimo di pensione ai cittadini che avevano prestato servizio militare per complessivi anni 15 (14 anni, 6 mesi, 1 giorno), limitando però tale beneficio ai soli provenienti dalle forze di leva o di complemento ed escludendo quindi, quanti pur vantando analoghi titoli di servizio militare, provenivano dal servizio permanente effettivo o carriera continuativa.

Ma se è vero che la posizione delle due categorie di persone si presenta in maniera diversa, tuttavia non può sfuggire come già

fu fatto notare da una proposta presentata dall'onorevole Rossi Paolo nella quarta legislatura, la situazione che si è venuta a creare e che, semmai, ha reso ancor più palese la sperequazione di trattamento e di giudizio sulla validità della prestazione militare.

Allo stato delle cose, infatti, mentre si è teso a riconoscere la validità di pensione del servizio militare comunque prestato dagli appartenenti alle forze armate, provenienti dal complemento, si è dato vita ad una discriminazione quanto mai ingiusta e per la quale il servizio militare prestato anche nel tempo di guerra, dagli ufficiali e sottufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo resta il solo a non avere valore alcuno ai fini del computo pensionistico.

Pur convenendosi che i criteri che ebbero ad informare il legislatore all'atto dell'emanazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, vollero preoccuparsi di mantenere salvo il principio fissato dalle leggi fondamentali che regolano il diritto alla pensione di Stato e, cioè, il possesso di anni 20 (19 anni, 6 mesi, 1 giorno) di servizio effettivo minimo, non si può non tenere conto che ci si trova dinanzi ad un alto riparatore di precedenti ed erronee

manchevolezze di legge e, quindi nella doverosità di regolare in deroga, una volta tanto così come il Parlamento già ebbe ad operare nel concedere la pensione agli altoatesini (legge 19 maggio 1954, n. 268) che prestarono servizio militare nell'esercito germanico, nonché a favore degli appartenenti alla ex MVSN (legge 20 marzo 1954, n. 72), molti dei quali provenivano dagli arruolamenti volontari delle varie forze armate.

Né, d'altronde, ci si può distrarre dal considerare il particolare periodo seguito alla guerra perduta che, con lo sbandamento delle coscienze, vide il disorientamento degli appartenenti alle forze armate molti dei quali furono, addirittura, incitati ad abbandonare il servizio militare, in previsione dell'obbligo di smobilitazione e di riduzione dei quadri militari.

Il Parlamento non può dimenticare né può non avvertire il morale dovere di risanare con equità tutto quanto derivato dalla forzosità degli eventi che furono e restano al di fuori della volontà dei singoli.

Con la presente proposta di legge si tende a eliminare ogni precedente squilibrio legislativo e nel contempo a tutelare i principi basi-

lari che ai fini della pensione regolano la prestazione di Stato.

Sembra giusto al proponente che le disposizioni della legge 27 giugno 1962, n. 550, siano estese agli ufficiali e sottufficiali di carriera purché abbiano prestato servizio militare anche durante la guerra 1940-45 come già è stato fatto a favore di altre benemerite categorie militari e ciò per ragioni di equità ed a riconoscimento del complessivo periodo di servizio militare, comunque prestato, nonché per i sacrifici ed il rischio affrontati al servizio e per la difesa della Patria, tenuto, poi, conto anche delle difficoltà dovute superare per il reinserimento nella vita civile, dopo una così prolungata interruzione dell'attività professionale.

L'onere finanziario derivante dal provvedimento potrà venire fronteggiato nella massima parte con i fondi già stanziati a favore della legge 27 giugno 1961, n. 550 che ha trovato applicazione per limitatissimi casi e, per la parte eventualmente eccedente, dallo stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro.

Per i motivi esposti si confida che il Parlamento vorrà confortare con la sua approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese agli ufficiali e sottufficiali di carriera che comunque abbiano prestato servizio durante la guerra 1940-45.

ART. 2.

L'articolo 4 della predetta legge 27 giugno 1961, n. 550, è sostituito dal seguente:

« A coloro che siano stati collocati in congedo precedentemente alla data di pubblicazione della presente legge e cheentino meno di venti, ma undici anni, sei mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886 e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio ».

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi di cui all'articolo 6 della legge 27 giugno 1961, n. 550, e per la parte eccedente a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa dello Stato destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.